



COMUNE DI PARZANICA  
PROVINCIA DI BERGAMO  
Via Chiesa n. 1 – 24060 PARZANICA (BG)  
Telefono 035/917001 Fax 035/931772

Prot. n. 6268

**ORDINANZA N. 5 - ANNO 2021: LIMITAZIONE AL TRANSITO LUNGO IL TRATTO DI STRADA COMUNALE POSTO TRA IL BIVIO CON LA S.P. 78 IN LOCALITÀ CONGHINO E IL BIVIO PER LA LOCALITÀ COLDERONE E LUNGO IL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ INVILLO, PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ'.**

## IL SINDACO

VISTA la determina n. 42 del 12.07.2021 di affidamento delle “opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di parte del piano viabile delle strade comunali in zone diverse del territorio” - all’impresa GIUDICI SPA con sede in via Rondinera n. 17 a Rogno (BG), P.iva 00226710168;

DATO ATTO che le opere sono da eseguirsi lungo la strada di collegamento tra la località Conghino e la località Colderone e lungo la strada comunale in località Invillo;

RILEVATO che per consentire l’esecuzione dei lavori in premessa, in condizioni di massima sicurezza, tenuto conto delle esigenze del traffico e delle caratteristiche delle strade, necessita l’adozione di idoneo provvedimento per l’organizzazione e la disciplina della circolazione stradale;

ACCERTATA l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di chiudere al traffico veicolare e pedonale, dal giorno 19/07/2021 sino al termine dei lavori consentendo il transito esclusivamente ai mezzi di soccorso e ai mezzi di cantiere, i seguenti tratti:

- Tratto di strada comunale compreso tra il bivio con la S.P. 78 in località Conghino e il bivio per la località Colderone;
- Tratto di strada comunale in località Invillo;

ATTESO che le strade interessate sono pubbliche/di uso pubblico;

VISTI gli articoli 6, 7 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. nonché, il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il vigente Codice della Strada;

## ORDINA

**LA LIMITAZIONE AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE CON QUALSIASI MEZZO DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 19/07/2021 FINO AL TERMINE DEI LAVORI LUNGO I SEGUENTI TRATTI:**

- **TRATTO DI STRADA COMUNALE COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA S.P. 78 IN LOCALITÀ CONGHINO E IL BIVIO PER LA LOCALITÀ COLDERONE;**
- **TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ INVILLO.**

L'impresa esecutrice dei lavori è incaricata di quanto segue:

- comunicazione scritta ai residenti e ai titolari di attività di affari e commercio, insediate nei tratti di strada interessati dalla chiusura al transito veicolare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori;
- delimitazione dell'area di cantiere con idonei accorgimenti onde evitare l'accesso ad opera di persone non autorizzate;
- adozione di idonee indicazioni stradali relative ai percorsi alternativi da effettuarsi per coloro che dovessero transitare in direzione dell'area interessata dai lavori, da posizionare lungo le intersezioni che adducono all'area interdetta al transito;
- segnalamento e presegnalamento dell'interdizione veicolare e delle deviazioni alle intersezioni principali che precedono le aree precluse al traffico;
- deviazione dei pedoni su percorsi alternativi realizzati all'uopo, in condizioni di massima sicurezza;
- posa della prescritta segnaletica ai sensi dell'art. 30 del Regolamento nr. 495/1992 di Esecuzione ed Attuazione del D.L.vo nr. 285/1992 Nuovo Codice della Strada (riferito all'art. 21 del D.Lvo nr. 285/1992), con congruo anticipo rispetto all'inizio delle prescrizioni (almeno 48 ore prima);
- segnalazione dei lavori in corso, della testata d'approccio del cantiere stradale, durante tutte le fasi di lavorazione e di spostamento del cantiere, comprese le segnalazioni d'ingombro nonché, segnalazione della fine di ogni limitazione temporanea al termine del cantiere stradale.

Per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste in materia di circolazione stradale.

L'impresa esecutrice dei lavori curerà la posa della prescritta segnaletica stradale in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) e al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

**Il Comune declina ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni subiti o provocati dagli eventuali trasgressori della presente.**

Si demanda agli organi di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale della zona.

La presente Ordinanza sarà trasmessa, oltre che agli Uffici Comunali, anche all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Stradale di Bergamo, al Comune di Vigolo (BG) e all'impresa GIUDICI SPA.

Avverso alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ovvero, in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del documento.

Avverso la presente ordinanza, è altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 285/92 ed art. 74 del D.P.R. 495/92, nel termine di giorni 60, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Parzanica, 15.07.2021

Il Sindaco  
Battista Cristinelli

